

Beklagte ein ebenfalls schutzwürdiges Interesse an der *Beibehaltung* dieses Tierparks. Allein nichts zwingt den Beklagten — und dies ist ausschlaggebend —, gerade solche Tiere zu halten, welche feststehendermassen eine erhebliche Störung der Nachtruhe verursachen. Sein Tierpark, der nach den Akten so wie so nur etwa ein Dutzend verschiedener Tierarten aufweist, also von vornherein keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und auch nicht etwa zu wissenschaftlichen oder Belehrungszwecken angelegt ist, wie z. B. ein zoologischer Garten, wird seinen Unterhaltungszweck zweifellos ebenso wohl erfüllen, wenn die Pfauen, Truthähne und Perlhühner durch andere, nicht lärmende Tiere ersetzt werden — ganz abgesehen davon, dass vielleicht, was hier nicht zu untersuchen ist, solche Massnahmen getroffen werden könnten, durch welche das Beibehalten jener Vögel unter Vermeidung einer Störung der Nachtruhe ermöglicht würde.

Die Vorinstanz hat daher den Beklagten mit Recht pflichtig erklärt, dafür zu sorgen, dass der von den Pfauen, Truthähnen und Perlhühnern verursachte Nachtlärm vermieden werde; und sie hat es auch mit Recht dem Beklagten, bzw. den Vollstreckungsbehörden überlassen, die zu diesem Zwecke erforderlichen Massnahmen zu treffen, bzw. vorzuschreiben.

4. — Da nach den vorstehenden Ausführungen die Klage jedenfalls auf Grund des Art. 684 ZGB gutzuheissen ist, braucht die Frage, ob eventuell das Chikaneverbot des Art. 2 Abs. 2 zu demselben Resultate geführt haben würde, nicht untersucht zu werden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen, und das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 9. September 1913 bestätigt.

7. Sentenza 25 febbraio 1914 della II^a sezione civile
nella causa

Garbani-Nerini, attore, contro Domenigoni, convenuto.

La questione del pagamento di un credito ipotecario e della validità originale dell'ipoteca che lo garantiva non è retta dal CCS quando i fatti che le stanno alla base sono anteriori a questa legge. Art. 1, 17, cap. 2, 24 e 26 CCS.

Vista l'appellazione 25 gennaio 1914 interposta dall'attore nei termini e nei modi di rito contro la sentenza 21 ottobre 1913 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino nella suddetta causa;

Visto il querelato giudizio;

Visti gli art. 56 OGF, 10 e 130 del CO, 1, 17, 24 e 26, cap. 2 tit. fin. CCS.;

C o n s i d e r a n d o :

Che il convenuto fece iscrivere all'ufficio delle ipoteche di Locarno il 2 gennaio 1903 un'ipoteca giudiziale sugli stabili dell'attore in Gresso (Ticino) a garanzia di un suo credito di fr. 15,136 10 portati da una sentenza 4 marzo 1902 della Corte superiore della Contea di Riverside (Stati Uniti, California) e ciò a mente degli art. 8, 9 e 10 della legge ipotecaria ticinese 21 ottobre 1891;

Che con petizione 26 maggio 1907 l'appellante Garbani-Nerini domandava che fosse dichiarata estinta l'obbligazione (4 marzo 1902) e conseguentemente cancellata l'ipoteca 2 gennaio 1903, pretendendo che il credito fosse soluto par pagamento in virtù di un atto di « discharge of bankrupt » (certificato di assolutoria di fallimento) del Tribunale del distretto del Sud della California ed accampando inoltre una violazione dei requisiti formali di legge per l'iscrizione ipotecaria di un credito risultante da una sentenza estera;

Che il giudizio impugnato respinge la domanda del-

l'attore dichiarando non esistere prova del preteso soddisfacimento del credito del convenuto neanche nell'atto di scarico di fallimento rilasciato a Garbani-Nerini il 7 dicembre 1907 e non ammette la nullità dell'iscrizione, basandosi da un canto sul diritto estero (Stati Uniti d'America) e sulle norme di diritto internazionale, e dall'altro sugli art. 10 e 35 della nominata legge ipotecaria cantonale 21 ottobre 1891 e sugli art. 527 e seg., codice cantonale sulla procedura civile;

Che la questione verte così sulla validità formale originaria di un'ipoteca accesa nel 1903 e sulla sua annullazione per pagamento del credito ipotecario, in virtù di fatti tutti anteriori all'entrata in vigore del CCS;

Che a norma dell'art. 1 tit. fin. CCS gli effetti giuridici di fatti anteriori al CCS sono retti dai disposti delle leggi vigenti al tempo in cui si sono verificati detti fatti, dunque, nella fattispecie, del diritto cantonale (art. 10 e 130 v. CO);

Che l'assioma della non retroattività della legge consacrato dall'art. 1 tit. fin. CCS non soffre eccezione nel caso in esame nè per virtù del disposto dell'art. 17, cap. 2 tit. fin, nè di quello dell'art. 24 tit. fin. Non per il primo, perchè anzitutto e per tacere di altre ragioni, non si tratta dell'estensione (Inhalt, étendue) dell'ipoteca accesa nel 1903 (da confrontarsi, quanto ad altri motivi, RU 38 II pag. 747 e seg. e RU 39 II pag. 150 e seg.). Non in forza del secondo, perchè la presente vertenza non concerne direttamente l'estinzione del titolo ipotecario, sibbene, da una parte, la questione del soddisfacimento del credito che gli sta alla base e dall'altra la nullità originale dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dell'ipoteca: argomento questo decisivo da sè solo, anche prescindendo (vedi per es. Art. 24 tit. fin. cap. 2) da altri (REICHEL, Commentario del Titolo finale, osservazioni all'art. 24 ibidem);

Che a dimostrare l'applicabilità del nuovo diritto al caso concreto pure indarno si invocherebbe l'art. 26,

cap. 2 tit. fin. CCS. Nella specie, infatti, non sono in esame gli effetti di legge stabiliti dal CCS e che non avrebbero potuto venir modificati mediante convenzione delle parti (vedi REICHEL, ibidem, e l'art. 805 CCS);

Che dunque a ragione il giudice cantonale non ha statuito sul caso a norma di leggi federali;

Che però, a mente dell'art. 56 e 57 OG, l'appello al Tribunale federale non è proponibile se non nelle cause giudicate o da giudicarsi secondo leggi federali;

Il Tribunale federale

pronuncia:

Non si entra nel merito dell'appellazione.

IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

8. Urteil vom 15. Januar 1914 i. S.

1. Orenstein & Koppel A.-G., in Zürich,
2. Orenstein & Koppel-Arthur-Koppel A.-G., in Berlin,
Beschwerdeführerinnen, gegen Obergericht Zürich.

Inwieweit sind die Vorschriften über Amortisation von Wechseln (Art. 793 ff. OR) auch auf Wechselblankette anwendbar?

A. — Die Beschwerdeführerin N° 2 pflegte für ihre Auslandtrassierungen Wechselblankette ihrer selbständigen Tochterfirma in Zürich (der Beschwerdeführerin N° 1) zu verwenden, die sie jeweilen nach Bedarf ausfüllte und begab. Ein derartiges Blankett, das ausser dem vorgedruckten Wechselkontexte und der Unterschrift der Beschwerdeführerin N° 1 als Trassantin nur noch die Nummer 485 trug, ist der Klägerin N° 2 im Juli oder August 1913 auf unaufgeklärte Weise abhanden gekommen.